

Publicato il 08/09/2016

N. 00446/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01178/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2016, proposto da:

Italcave Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Torrazza C.F. TRRLRT77P06D969O, Ernesto Sticchi Damiani C.F. STCRST41E16D862W, Alfredo Caggiula C.F. CGGLRD58E08D883E, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Autorita' Portuale di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 70 del 7.7.2016 del Commissario Straordinario presso l'Autorità Portuale di Taranto con il quale si è disposto di approvare gli

atti della I^a fase procedurale e di non ammettere Italcave SpA alla 2^a fase procedurale;

dei verbali di gara e, in particolare, del verbale n. 2 del 9.6.2016, in seduta riservata, non ancora nella disponibilità del ricorrente, nel quale la Commissione ha ritenuto che la proposta di Italcave SpA non offra garanzie di proficua utilizzazione del bene;

di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il parere favorevole espresso dal segretario generale f.f. presso l'A.P., ai sensi dell'art. 10 L. 84/94 e, ove occorra, del PRP (Piano Regolatore Portuale) adottato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità Portuale di Taranto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2016 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

- ritenuta l'insussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Invero:

a) ai sensi dell'art. 58 co. 10 d. lgs. n. 163/06 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame): "Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo";

b) nel caso in esame, il documento descrittivo ha previsto (art. 8) la scansione della procedura di gara in due fasi procedurali, la prima delle quali finalizzata, oltre che alla verifica della regolarità dei plichi e della completezza della documentazione, "... alla valutazione delle proposte mediante esperimento della procedura di dialogo competitivo al fine di identificare una o più soluzioni ritenute idonee a garantire la più utile, proficua e ampia utilizzazione del compendio denominato Molo Polisettoriale, nel pubblico interesse. L'Amministrazione concedente, verificate le proposte contenute, darà comunicazione dell'ammissione alla procedura e dell'avvio del dialogo competitivo, ...";

c) soltanto in caso di ammissione delle imprese alla seconda fase procedurale l'Amministrazione è tenuta a procedere alla selezione delle offerte, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 7 del documento descrittivo). In tal caso, e solo in tal caso, l'Amministrazione si è vincolata a valutare: 1) l'offerta tecnica (max 90 punti); 2) il piano occupazionale (max 25 punti); 3) il piano di comunicazione e valorizzazione (max 5 punti); 4) il piano degli investimenti (max 15 punti);

- nel caso di specie, l'Amministrazione, in conformità con la scansione della gara nelle due descritte modalità procedurali, ha motivatamente ritenuto di non ammettere la ricorrente alla seconda fase, mettendo in evidenza i carenti aspetti qualitativi e quantitativi della proposta della ricorrente, consistenti nell'utilizzare "... aree e banchine in eccesso rispetto ai traffici previsti consistenti nel mantenimento del medesimo core business dell'attività di rinfuse; non ne sono stati concretamente previsti né sviluppi e né diversificazioni per i quali il proponente ha rinviato unicamente ad astratte possibilità future di traffici da intercettarsi, nei prossimi cinque anni, attraverso un'azione di

marketing) e sia a quelli occupazionali (nessuna previsione di assunzione, nel breve, di altro personale e rinvio al successivo quinquennio per l'eventuale riassorbimento di un numero massimo di dieci unità dal bacino TCT)”; aspetti, questi, ritenuti non compatibili con lo scopo della concessione, consistente nello “... sviluppo dei traffici commerciali e della logistica, con particolare riferimento alla movimentazione dei contenitori con servizi di linea oceanici/fender unitamente alla movimentazione di merce varia e ro-ro”;

- tale motivazione non appare viziata da palesi errori di fatto, né da elementi di irrazionalità e/o illogicità evidenti, sicché la stessa si sottrarre al relativo scrutinio di legittimità;

- ritenuto, per tali ragioni, di rigettare la domanda di tutela cautelare, con fissazione dell'udienza di merito per l'11.1.2017;

- ritenuto di compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima,

a) rigetta la domanda di tutela cautelare;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11.1.2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE

Antonio Pasca

IL SEGRETARIO